

Il ministro vuole far chiarezza sugli investimenti degli enti previdenziali privatizzati

La Cisl chiede certezze a Sacconi

Sul tavolo la gestione mobiliare e il rinnovo del cda Enasarco

DI LUCA GABURRO*

Ancora una volta l'Enasarco finisce sulle pagine dei media più importanti. Dopo l'inchiesta giornalistica di qualche mese fa sulla gestione degli immobili e sull'affittopoli dell'ente (bollata dalla Fondazione come «alcune polemiche in cui si vorrebbe vedere coinvolta la Fondazione, oggi impegnata in una gestione del proprio patrimonio immobiliare improntata a criteri cristallini e regole uguali per tutti») negli ultimi giorni è stato dedicato ampio spazio alle criticità della gestione finanziaria dell'ente e ai suoi investimenti in Borsa. Sul punto peraltro il ministe-

ro del lavoro, con nota del 20 giugno scorso, ha chiesto alle Casse privatizzate dati dettagliati sia «sulla consistenza del fondo appostato a copertura dei rischi sugli investimenti mobiliari che l'ammontare dell'eventuale perdita sui predetti investimenti (...) In ordine agli strumenti finanziari che hanno subito evidenti perdite si chiede di fornire dettagliati elementi di conoscenza sulle operazioni poste in essere dagli enti (ristrutturazioni, allungamento scadenza, rinegoziazione titoli ecc.) e i relativi costi evidenziando separatamente le spese, comunque denominate, corrisposte per ovviare/ridurre l'entità delle perdite. In particolare si richiede di

specificare l'entità delle spese per i compensi riconosciuti agli advisor, le modalità di selezione degli stessi nonché le analisi di rischio effettuati». Inoltre il ministero ha invitato i propri rappresentanti in seno ai collegi sindacali degli enti in questione «a verificare il corretto e puntuale adempimento del contenuto della nota nonché a vigilare affinché le conseguenti informazioni siano periodicamente poste a conoscenza degli organi di indirizzo, di gestione e controllo degli enti»

Tutto ciò avviene con il rinnovo del cda Enasarco alle porte, che con ogni probabilità vedrà confermate, visto l'attuale criterio di autodesignazione e sostanziale inamovibilità, le

stesse associazioni di categoria che finora hanno guidato l'ente con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Cosa ben diversa accadrebbe se la categoria potesse eleggere liberamente e democraticamente i propri rappresentanti in seno al cda dell'ente, cosa a cui le associazioni di categoria presenti nello stesso si oppongono strenuamente nonostante il preciso impegno preso nel 2007 con il ministero del lavoro tutt'ora disatteso pur essendo passati più di quattro anni.

Accordo reso necessario alla luce di quanto descritto nella relazione finale del commissario straordinario Giovanni Pollastrini secondo cui «le esigenze di democraticità

di nomina dei rappresentati e quelle legate alla rappresentatività degli stessi si palesano sempre più evidenti» e che impegna il cda al riassetto della governance della fondazione con «l'obiettivo di arrivare a soluzioni condivise per la nomina degli organi di amministrazione dell'ente che possano migliorare la gestione democratica della Fondazione attraverso la partecipazione diretta degli iscritti».

Su questi punti la Cisl ha chiesto un incontro urgente col ministro Sacconi al fine di tutelare gli interessi dei circa 400 mila iscritti e pensionati Enasarco.

* Segretario generale Federagenti

MONDO CISAL

Il rilancio dell'apprendistato

Lo scorso 22 giugno la Cisl è stata convocata dal ministro del lavoro Sacconi insieme alle altre parti sociali per il rilancio dell'istituto dell'apprendistato. L'incontro ha fatto seguito ai precedenti degli ultimi mesi per la condivisione di un testo unico in grado di contemperare le esigenze dei lavoratori e del mondo imprenditoriale. Secondo il segretario confederale Cisl Fulvio De Gregorio

«apprezziamo gli sforzi compiuti e auspichiamo che la riforma possa partire entro agosto. È opportuno dare un ruolo centrale alla formazione continua rilanciando la cosiddetta Flexsecurity e al tempo stesso potenziare i canali di collocamento per migliorare la comunicazione tra domanda e offerta di lavoro. Il tutto nella cornice di una legislazione semplificata che contempla il rinvio alla contrattazione collettiva».



Pagina a cura della Federagenti Cisl

FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI, INTERMEDIARI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Sede nazionale:

Via Cristoforo Colombo 115, 00147 Roma.

Tel. 06.51530121 - Fax 06.51530536

E-mail info@federagenti.org

Conteggi on line indennità di fine rapporto e contributi Enasarco: www.federagenti.org

L'ESPERTO RISPONDE

Territorialità Iva delle prestazioni di intermediazione

Dal 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore ulteriori disposizioni sulla territorialità Iva: la regola generale prevede che per identificare se l'operazione di intermediazione ricada o meno nell'ambito territoriale dell'Iva si debba fare riferimento allo «stabilimento» del committente-ditta mandante, se operatore economico.

Se il committente è un soggetto stabilito in Italia la fattura sarà sempre territorialmente rilevante, quindi in ambito Iva. Se il committente è stabilito all'estero la fattura non sarà mai territorialmente rilevante. Il fatto che la fattura sia territorialmente rilevante non significa necessariamente che sia soggetta a imposta: in ambito Iva rientrano infatti sia le operazioni imponibili che quelle non imponibili, nello specifico delle intermediazioni disciplinate nell'art. 9 del dpr 633/72.

Per esempio: agente di commercio italiano che percepisce una provvigione da una società italiana per vendite promosse in Uruguay per beni che vengono ivi esportati. In questo caso l'operazione si considera territorialmente rilevante ma sarà «non imponibile» ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 7, dpr 633/72.

Nel caso l'intermediazione venga commissionata da un «privato», in deroga al principio generale, rileva, ai sensi dell'art. 7-sexies il luogo dove viene intermediazione l'operazione. Se vie-

ne intermediazione nel territorio dello stato l'operazione sarà territorialmente rilevante; se fuori dal territorio dello stato sarà «fuori campo Iva».



Un caso particolare, sempre in deroga alla regola generale, e disciplinato dall'art. 7-quater, riguarda le intermediazioni relative agli immobili, per le quali non conta la qualità né lo stabilimento del committente, ma si fa riferi-

mento unicamente al luogo in cui è ubicato l'immobile: se ubicato nel territorio dello stato l'intermediazione è soggetta a Iva, diversamente, se ubicato all'estero, non sarà mai soggetta a Iva.

Vorremmo richiamare l'attenzione sul fatto che se un'operazione è classificata «fuori campo Iva» per la legislazione italiana, non significa necessariamente che siamo comunque esonerati da ogni adempimento, specie in ambito comunitario.

Per esempio, agente italiano che percepisce da un cliente italiano una provvigione per una vendita di un immobile a Parigi. L'operazione è sì «fuori campo

Iva» in Italia, ma dovrà scontare l'Iva francese, pertanto l'agente italiano dovrà nominare un «rappresentante fiscale» francese per l'assolvimento dell'imposta in Francia.

Concludiamo con il ricordare che le prestazioni di intermediazione effettuate nei confronti di operatori economici comunitari così come quelle ricevute devono confluire negli elenchi intrastat servizi.

Quelle effettuate o ricevute da operatori economici stabiliti nei paesi a «fiscaltà privilegiata» devono confluire negli elenchi black list.

Marco Giorgetti

La tassazione

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE	PRESTATORE SERVIZIO	CRITERIO TASSAZIONE	MODALITÀ DI TASSAZIONE
Prestazione di intermediazione per beni che dall'Italia vanno in paese Ue	Soggetto Iva italiano	Agente soggetto passivo italiano	Luogo dove è stabilito il committente, Italia	Fattura con Iva
Prestazione di intermediazione per beni che dall'Italia vanno in paese extra Ue o che da paese extra Ue entrano in Italia	Soggetto Iva italiano	Agente soggetto passivo italiano	Luogo dove è stabilito il committente, Italia	Fattura non imponibile art. 9 comma 1 n. 7
Prestazione di intermediazione per beni che dall'Italia vanno in paese Ue o da paese Ue in Italia	Soggetto Iva italiano	Agente soggetto passivo comunitario	Luogo dove è stabilito il committente, Italia	Operazione soggetta a Iva il committente si autofattura in reverse charge
Prestazione di intermediazione per beni che dall'Italia vanno in paese extra Ue	Soggetto Iva italiano	Agente soggetto passivo comunitario	Luogo dove è stabilito il committente, Italia	Il committente si autofattura in reverse charge art. 9 comma 1 n. 7
Prestazione di intermediazione per beni che da paese Ue vanno in Italia	Soggetto Iva italiano	Agente soggetto passivo comunitario	Luogo dove è stabilito il committente, Italia	Operazione soggetta a Iva il committente si autofattura in reverse charge
Prestazione di intermediazione per beni che da paese Ue vanno in Italia o che dall'Italia vanno in paese Ue	Soggetto Iva italiano	Agente soggetto passivo extra comunitario	Luogo dove è stabilito il committente, Italia	Operazione soggetta a Iva il committente si autofattura in reverse charge
Prestazione di intermediazione per beni che da paese Ue vanno in paese extra Ue o che da paese extra Ue vanno in paese Ue	Soggetto Iva italiano	Agente soggetto passivo italiano	Luogo dove è stabilito il committente, Italia	Fattura con Iva
Prestazione di intermediazione per beni che dall'Italia vanno in Italia o che dall'Italia vanno in paese Ue	Soggetto Iva comunitario	Agente soggetto passivo italiano	Luogo dove è stabilito il committente, Ue	Fattura fuori campo Iva art. 7-ter
Prestazione di intermediazione per beni che da paese extra Ue vanno in paese extra Ue	Soggetto Iva italiano	Agente soggetto passivo italiano	Luogo dove è stabilito il committente, Italia	Fattura non imponibile art. 9 comma 1 n. 7